REGOLAMENTO (CEE) N. 864/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo n. 18 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/83 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 551/84 (2), ha autorizzato temporaneamente il Regno Unito ad importare quantitativi di burro neozelandese a condizioni particolari, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1984;

considerando che il Consiglio non ha potuto adottare in tempo utile un nuovo regime per un periodo più lungo; che, per evitare una interruzione delle importatzioni, occore accordare una nuova autorizzazione temporanea per i mesi di aprile e di maggio 1984;

considerando che, dato che dal 2 aprile 1984 il prezzo d'intervento per il burro è fissato a 319,70 ECU/100 kg, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3667/83 il tasso del prelievo speciale deve essere modificato in base alla variazione del livello del prezzo d'intervento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3667/83 è modificato come segue:

1. all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, la data del 31 marzo 1984 è sostituita da quella del 31 maggio 1984 ed al secondo comma il quantitativo di 20 750 tonnellate è sostituito da quello di 34 583 tonnellate;
2. il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

   «3. Anteriormente al 1° giugno 1984, il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina il funzionamento del regime, in previsione di una sua decisione sul regime applicabile alle importazioni di burro neozelandese dopo il 31 maggio 1984.».

Articolo 2

Il prelievo speciale di 87,28 ECU/100 kg di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3667/83 è sostituito da un prelievo speciale di 77,98 ECU/100 kg.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1984.

Tuttavia, l'articolo 2 è applicabile a decorrere dal 2 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

(1) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.
(2) GU n. L 61 del 2. 3. 1984, pag. 10.